



UNITA' ORGANIZZATIVA SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA - ASSISTENZA TECNICA EE.LL. - STATISTICA

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1240 del 08/09/2026

Oggetto: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - VIABILITA' REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN FREGIO AL TORRENTE BAGANZA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA CITTÀ DI PARMA E L'ABITATO DI SALA BAGANZA - OCCUPAZIONE PERMANENTE TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI ARTICOLO 22 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327 ED INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI N. 26 DITTE CATASTALI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE N. 2 DITTE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D41B23000200007

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n. 83 del 24 giugno 2026 di approvazione della Revisione dell'Organigramma generale dell'Ente (Macrostruttura), con decorrenza dal 01 agosto 2026;
- la Determina Dirigenziale n. 904 del 25 giugno 2026, con la quale, compiuta un'attenta analisi della distribuzione delle funzioni tra le strutture e delle modifiche necessarie al fine di implementare il nuovo assetto macro-strutturale in un'ottica di efficacia ed efficienza, ha aggiornato la Microstruttura Organizzativa e l'Organigramma funzionale dell'Ente (Funzionigramma) e i principali relativi processi, con decorrenza 01/08/2026;
- la Determinazione Dirigenziale n. 930 del 30/06/2026 di assegnazione nominativa del personale alle strutture organizzative dell'Ente e il relativo "Piano di assegnazione degli Organici";
- la Determinazione n. 991 del 15/07/2026 successivamente parzialmente rettificata con det. n. 998 del 16/07/2026 avente ad oggetto "Riconoscimento micro organizzazione e assegnazione del personale agli uffici in cui si articolano i servizi con decorrenza dal 1 agosto 2026.

- il Decreto Presidenziale n° 117 del 28/07/2026 di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente del Servizio Programmazione, Pianificazione e Sviluppo Territoriale - Viabilità, con decorrenza dal 01/08/2026;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTI ALTRESI':

- il codice CUP del presente progetto - n° D41B23000200007;
- la Delibera di Consiglio n. 43 del 09 dicembre 2025 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028; il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026 ed il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 – 2028;
- la Delibera di Consiglio n. 47 del 22 dicembre 2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il PEG 2026-2028 approvato con Decreto del Presidente della Provincia n° 1 del 20 gennaio 2026;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con Decreto del Presidente della Provincia n° 18 del 24 febbraio 2026 ss.mm.ii.;
- il Decreto Presidenziale n° 28 del 03 marzo 2026 con cui si è proceduto all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2025.
- la Determinazione n° 1219 adottata il 03/09/2026 esecutiva dal 04/09/2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento stesso con correlato Quadro Tecnico Economico, per un importo pari ad € 2.910.065,60 complessivi.

PREMESSO che:

- l'opera pubblica denominata "Realizzazione di pista ciclo-pedonale in fregio al torrente Baganza per il collegamento tra la città di Parma e l'abitato di Sala Baganza" è finalizzata ad agevolare l'utilizzo di percorsi ciclabili onde incrementare la diffusione di mezzi leggeri e ridurre gli elementi inquinanti favorendo lo sviluppo della mobilità alternativa locale;
- con determinazione n° 715 del 24 maggio 2024 il Geom. Alfredo Marchesi è stato nominato (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327) responsabile del coordinamento e attuazione delle operazioni del procedimento espropriativo relativamente all'opera in questione;
- prevedendo la realizzazione del richiamato progetto l'occupazione permanente di superfici di proprietà privata - e dovendosi di conseguenza garantire la sussistenza delle condizioni di legge onde poter effettuare il correlato procedimento espropriativo – ci si è avvalsi della facoltà di attivare apposito "Procedimento unico" di cui all'articolo 53, comma 1 - lettera a), della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 fra l'altro finalizzato a conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- ai fini della conclusione del richiamato procedimento unico - previo espletamento delle formalità partecipative previste dalla norma in questione - la Provincia, in quanto autorità procedente, ha convocato conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona – finalizzata all'acquisizione dagli Enti/Amministrazioni partecipanti, di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
- apposito provvedimento di motivata conclusione positiva della Conferenza di Servizi è stato adottato con determinazione n° 1286 del 09 ottobre 2025, con la quale sono state altresì approvati puntuali riscontri alle osservazioni pervenute a seguito dell'avvio del procedimento espropriativo, dando atto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14-quater della L. 241/1990 s.m.i. nonché dell'art. 53, comma 2 lettera a) della L.R. 24/2017, la conclusione del procedimento sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma che non avessero dato comunicazione delle proprie determinazioni in merito alla predetta Conferenza;

- essendo stati osservati gli adempimenti di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24, nonché quelli partecipativi previsti dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37, la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta conclusione dell'indicata Conferenza di Servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 266 - effettuata il 22 ottobre 2025 - ha integrato l'efficacia (come disposto dall'articolo 53, comma 10, della L.R. 21 dicembre 2017 n° 24 stessa) degli effetti del procedimento unico, di cui al combinato disposto dei commi 2 ed 1 dell'articolo 53, fra i quali l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in relazione alle superfici da occuparsi permanentemente per la realizzazione dell'intervento;
- non essendo stato previsto nell'ambito dei citati atti il termine entro il quale emanare il conseguente Decreto di espropriazione, tale termine deve intendersi fissato in anni cinque decorrenti dalla data di efficacia della pubblica utilità - a mente dell'articolo 13, comma 4, del Testo Unico in materia di espropriazioni - termine che pertanto non è scaduto;
- i sopra richiamati provvedimenti sono stati
 - ✓ trasmessi - in osservanza a quanto desumibile dal combinato disposto fra l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 12, comma 1 - lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - all'Ufficio Espropri della Regione Emilia-Romagna in quanto ufficio individuato con Decreto del Presidente della Regione ai fini di curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37;
 - ✓ depositati - ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - presso l'Ufficio Espropri della Provincia, autorità espropriante a mente dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 in quanto competente alla realizzazione dell'opera.

DATO ATTO che:

- a seguito delle comunicazioni di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera era pervenuta altresì osservazione contenente valutazioni attinenti gli elementi indennizzatori, a riscontro delle quali è stata fornita (nell'ambito della determinazione n° 1286 del 09 ottobre 2025 di approvazione delle risultanze della Conferenza di Servizi e degli elaborati progettuali del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, ex definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/20216 come novellato dall'art. 34 del D.lgs 36/2023) puntuale controdeduzione - che si condivide - con specificazione che gli elementi forniti venivano acquisiti agli atti in previsione della quantificazione dell'importo indennitario da offrirsi, dispensando le proprietà dal reiterare la comunicazione di tali elementi una volta dichiarata la pubblica utilità;
 - nello specifico detta osservazione è stata avanzata dalla seguente proprietà (come da quadro di dettaglio - allegato al presente provvedimento e depositato agli atti di questo Servizio in ottemperanza alla normativa sulla privacy - denominato "Determinazione indennità ed indennizzi provvisori" costituito dai nominativi con relativi importi e conteggi, comprensivo degli importi stimati delle indennità di espropriazione nonché degli indennizzi da corrispondere alle singole proprietà, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati) prospettando la questione sotto sintetizzata con correlate considerazioni:
 - **Ditta catastale "I"** osservazione pervenuta il 12 settembre 2024 (protocollo n° 25138)
 - ✓ **SINTESI OSSERVAZIONE:** *Parte osservante chiede che l'indennizzo da riconoscersi risulti non inferiore a quello che si asserisce essere stato prospettato dalla Regione Emilia-Romagna, ovvero € 0,35/mq. per i terreni di qualità bosco misto, € 3,60/mq. per quelli seminativi arborei ed € 3,80/mq. per seminativi da anagrafe aziende agricole*
- CONSIDERAZIONI: L'osservazione avanzata anticipa valutazioni attinenti agli elementi indennizzatori da affrontarsi sistematicamente dopo la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera - a seguito della correlata comunicazione di cui all'articolo 18

della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 da effettuarsi affinché i proprietari possano fornire elementi utili alla determinazione dell'indennità di espropriazione.

- dei sopra esposti elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;
- a tutti i proprietari interessati è stata inoltrata comunicazione – di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - onde poter fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire agli immobili interessati in ordine alla quantificazione dell'indennità;
- entro il termine - ormai ampiamente scaduto - di 30 giorni assegnato per eventuali contributi i proprietari hanno avanzato le istanze sotto sintetizzate con correlate considerazioni:

➤ **Ditta catastale "C"** mediante comunicazione pervenuta il 23 dicembre 2025 (protocollo n° 37478)

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: la proprietà prospetta il riconoscimento di un indennizzo rapportato al Valore Agricolo Medio asserendo che le superfici interessate si caratterizzano quale bosco ad alto fusto ed ipotizzando un ristoro nella misura di € 9.300,00*

CONSIDERAZIONI: con sentenza n° 181 del 10 giugno 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione provvisoria delle superfici non edificabili, ragione per la quale il valore da attribuirsi va determinato "... in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ..." come postulato dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi con riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni sulla scorta delle loro caratteristiche essenziali.

Ciò premesso il V.A.M. dei terreni caratterizzantesi quali superfici ad alto fusto siti nella regione agraria n° 6 nella quale il Comune di Parma rientra sia vigente (come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 75 il 02 aprile 2026) che antecedente (B.U.R. n° 53 del 07 marzo 2025) ammonta ad € 0,60/mq. Essendo previsto l'esproprio di mq. 2.045 è da ritenersi che l'ammontare complessivo ipotizzato sia ascrivibile ad errato computo.

Il piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo approvato prevede comunque il riconoscimento di valori unitari maggiori rispetto quelli unitari invocati dalla proprietà, e più precisamente € 0,65/mq. per le aree boschive ed € 1,20/mq. per quelle che già si caratterizzano quale sentiero.

➤ **Ditta catastale "F"** mediante comunicazione pervenuta il 02 dicembre 2025 (protocollo n° 34882)

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: la proprietà asserisce che le superfici assoggettate ad espropriazione sarebbero coltivate quali terreni seminativi allegando a riprova immagini street view*

CONSIDERAZIONI: l'area interessata si caratterizza quale superficie allungata irregolare sviluppantesi fra Strada Farnese ed il demanio idrico del torrente Baganza, con presenza di vegetazione arborea ed arbustiva maggiormente fitta nei pres-

si del corso d'acqua e più rada in prossimità della pubblica via, tale comunque - allo stato attuale - da non permettere l'esercizio di ordinaria attività agricola mediante utilizzo dei mezzi d'opera ordinariamente utilizzati, caratterizzazione peraltro coerente con la qualità risultante dai registri catastali, trattandosi di area censita quale bosco misto.

Si annota peraltro che il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 per quanto attiene le aree non edificabile prevede che l'indennità venga quantificata “... sulla base delle caratteristiche del bene ... alla data dell'emanazione del Decreto di esproprio” (articolo 32, comma 1), “... tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...” (articolo 40, comma 1) e “... senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità ... dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento” (articolo 32, comma 2).

Occorre infine considerare che le immagini riprese dal livello campagna rinvenibili su piattaforme quali street view sovente risalgono ad alcuni anni orsono.

- **Ditta catastale “H”** mediante comunicazione pervenuta il 04 dicembre 2025 (protocollo n° 35149)

- ✓ **SINTESI CONTRIBUTO:** *La proprietà prefigura che la superficie da occuparsi permanentemente – pur priva di indici edificatori autonomi come espressamente riconosciuto - si caratterizzi quale ortiva attiva e che l'ablazione possa determinare pregiudizio all'unità immobiliare retrostante, con conseguente richiesta che venga riconosciuto un'indennità complessiva pari ad € 10.000,00 (€ 119,00/mq. circa)*

CONSIDERAZIONI: l'articolo 32, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 dispone che l'indennità di espropriazione venga determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento della data dell'emanazione del Decreto di esproprio, occorre pertanto considerare che l'area da acquisirsi risulta allocata all'esterno della recinzione che delimita l'area di pertinenza (superficie ortiva inclusa) dell'edificio di proprietà della ditta interessata e si caratterizza quale camminamento posto in fregio alla gola del torrente Baganza in posizione sopraelevata rispetto il livello d'alveo. Pertanto l'espropriazione, oltre a non determinare alcuna variazione sotto il profilo della potenzialità edificatoria non determinerà i pregiudizi paventati nel contributo fornito

- **Ditta catastale “I”** mediante comunicazione pervenuta il 27 novembre 2025 (protocollo n° 34394)

- ✓ **SINTESI CONTRIBUTO:** *si prospetta che i proprietari conducano direttamente le superfici interessate, e pertanto presumibilmente che oltre all'indennità dovuta in quanto intestatari dell'area oggetto di espropriazione, vada ai medesimi in quanto conduttori ristorato il pregiudizio arrecato all'azienda agricola a causa della perdita*

di disponibilità dei terreni in questione

CONSIDERAZIONI: la normativa in materia espropriativa prevede – all'articolo 40, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il riconoscimento di apposita indennità aggiuntiva ai proprietari che conducano direttamente le superfici sottratte all'uso agrario. Tale indennità aggiuntiva verrà erogata previo svolgimento di apposita specifica procedura.

- **Ditta catastale "W"** mediante comunicazione pervenuta il 10 dicembre (protocollo n° 35707)

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà, considerato che la realizzazione del tracciato della ciclopista determinerà la separazione della porzione orientale rispetto il corpo del fondo, propone una variazione del medesimo auspicando che il transito venga traslato ai margini della superficie coltivata, rendendosi in tale eventualità disponibile alla cessione dell'area necessaria a titolo gratuito*

CONSIDERAZIONI: Il tracciato è stato definito nella sua versione definitiva a seguito di esperimento di procedimento unico di cui all'articolo 53 della L.R. 21 dicembre 2017 n° 24, iter ormai concluso: ne deriva che le soluzioni tecniche approvate non possono essere oggetto di variazioni sostanziali, atteso altresì che le danni causa dell'attuale proprietà non avevano a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento loro regolarmente effettuata avanzato osservazione alcuna in merito.

Pertanto il tracciato ora proposto dall'osservante si attesta in posizione limitrofa rispetto il corso del torrente, ragione per la quale la soluzione prospettata – anche qualora proposta a tempo debito – non avrebbe comunque potuta essere accolta, stante la prioritaria necessità di garantire la tutela dell'incolumità dei fruitori, oltre che per prevenire fenomeni di erosione che potrebbero determinare l'irreversibile danneggiamento della struttura da realizzarsi con conseguente interruzione della continuità del tracciato della ciclopista.

Precisato che la porzione del fondo che si svilupperà ad est della realizzanda opera risulterà estesa circa 12.500 mq., dimensione tale da garantirne comunque la redditività della conduzione, ricorrendo oggettivamente la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario da ristorarsi economicamente in ragione della riduzione di valore patita dall'immobile, come da disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, in sede di quantificazione dell'indennità si tiene conto non solo della riduzione di consistenza fisica che patirà il fondo (sottrazione di superficie), ma anche di quella funzionale.

- **Ditta catastale "Y"** mediante comunicazione pervenuta il 27 novembre 2025 (protocollo n° 34267)

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: la proprietà richiede l'estensione dell'espropriazione a*

porzioni ulteriori delle originarie particelle 8 e 12

CONSIDERAZIONI: il piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo approvato prevede l'espropriazione di quelle superfici (porzioni delle originarie particelle 8 ed 89) rispetto la quali ricorrono oggettivamente la condizioni di disagio - le utilizzazione di cui all'articolo 20, comma 11, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;

- anche dei sopra illustrati elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati.

EVIDENZIATO che:

- il piano particellare delle espropriazioni del progetto prevede l'acquisizione a beneficio della Provincia
 - ✓ delle superfici di proprietà privata interessate dalla costruzione dell'infrastruttura ciclo-pedonale e relative pertinenze,
 - ✓ dei terreni reliquati allocati fra l'opera da costruirsi ed il demanio idrico del torrente Baganza posto ad est oppure la strada comunale che si sviluppa grosso modo parallelamente ad ovest per i quali risulti una disagiata utilizzazione ovvero la necessità di considerevoli lavori per disporre l'utilizzo come da disposizioni di cui all'articolo 16, comma 11, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- l'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 dispone espressamente che *"1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il Decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità..."*;
- il combinato disposto dei commi 1 e 2 – lettera b) dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 permette che il Decreto di esproprio in base alla determinazione urgente delle indennità possa essere emanato ed eseguito altresì allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a cinquanta;
- i destinatari della procedura sono più di 50, atteso che le 26 ditte catastali delle quali con il presente provvedimento si prospetta l'espropriazione ai sensi del richiamato articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 assommano complessivamente quali proprietari o comproprietari 53 persone fisiche o giuridiche oltre a 3 usufruttuari;
- l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'intervento risulta comunque oggettiva, considerato in particolare che sono in fase avanzata i lavori di costruzione di una cassa di espansione sul torrente Baganza immediatamente a valle dell'abitato di Sala Baganza, i quali prevedono anche la realizzazione di opere che costituiranno il naturale prolungamento dell'intervento oggetto del presente provvedimento, con conseguente opportunità entro tempi ragionevoli di mettere in esercizio nel suo complesso l'infrastruttura, finalizzata altresì a mettere in sicurezza il transito delle utenze deboli fra Parma e Sala Baganza, ovviando in particolare all'utilizzo della Strada Provinciale n° 15 "di Calestano", arteria caratterizzata da intenso traffico, anche di mezzi pesanti, arteria peraltro in quel tratto in predicato di essere oggetto di lavori di riqualificazione che ne amplieranno la sede stradale con conseguente prevedibile aumento della velocità dei mezzi a motore;
- ricorrono pertanto sia le condizioni di urgenza motivata di cui al comma 1 che quelle oggettive di cui ai commi 1 e 2 – lettera b) dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 affinché possa essere emanato apposito Decreto di espropriazione dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera in base alla determinazione urgente delle indennità;
- al fine di pervenire all'emanazione di detto Decreto si rende necessario determinare le correlate indennità provvisorie dovute a ciascuna proprietà interessata, senza particolari indagini o formalità come disposto dalla norma medesima, oltre che dei correlati indennizzi accessori;
- il Decreto di espropriazione riporterà l'indennità provvisoria – come col presente provvedimento determinata - offerta ai proprietari interessati.

CONSIDERATO che:

- le superfici delle quali si prevede l'occupazione permanente sono caratterizzate da elevata eterogeneità e possono essere sommariamente raggruppate in tre categorie:
 - ✓ le superfici di pertinenza di edifici;
 - ✓ le aree censite presso il catasto fabbricati ma all'atto pratico esterne - laddove presente una delimitazione fisica - alle superfici prettamente di pertinenza di edifici;
 - ✓ i terreni non edificabili caratterizzati da articolate destinazioni, e nello specifico
 - ❖ aree con caratteristiche seminatave effettivamente adibite ad attività agricola, anche irrigue;
 - ❖ aree prative;
 - ❖ aree boschive;
 - ❖ aree incolte, cui possono essere equiparate anche quelle marginali già adibite a passaggio pedonale e ciclabile ad uso sostanzialmente pubblico;
- il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione prende in considerazione tre fattispecie:
 - ✓ le aree edificabili (articolo 37);
 - ✓ le aree legittimamente edificate (articolo 38);
 - ✓ le aree non edificabili (articolo 40);
- ricorrono sporadiche situazioni di aree legittimamente edificate, mentre in ordine alla possibilità legale di edificare, visti gli elaborati della pianificazione territoriale in essere dei due comuni interessati e stante la vicinanza al corso del torrente Baganza, con correlati vincoli conformativi di rispetto, è da ritenersi che tutti i rimanenti terreni da acquisire risultino "non edificabili" sotto il profilo espropriativo;
- viste le risultanze dei registri catastali, per le illustrate motivazioni e altresì considerato l'apporto partecipativo fornito delle proprietà sopra richiamate (tramite osservazioni o contributi), ricorrono le condizioni per quantificare in via d'urgenza le indennità provvisorie di espropriazione sulla scorta delle risultanze del piano particellare delle espropriazioni, costituente elaborato del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1219 adottata il 03/09/2026 esecutiva dal 04/09/2026, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - ✓ ricorre per tutte le proprietà (fatte salve due puntuali situazioni per le quali è prevista l'espropriazione dell'intera area) la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - e ciò sia laddove - in due soli casi - la realizzazione dell'opera interseca i fondi che nei casi di sottrazione di porzioni poste ai margini degli appoderamenti - ragione per la quale, a mente del comma 1 dell'articolo medesimo, *"... il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore."*,
 - ✓ va pertanto applicato il criterio del cosiddetto "valore differenziale", stima da effettuarsi – come da costante giurisprudenza in merito
 - ❖ detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate;
 - ❖ oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore;
 - ✓ pur in presenza di variegata tipologie di impatto che le espropriazioni comporteranno rispetto la proprietà, è stato giudicato opportuno applicare di regola il secondo dei richiamati criteri, con puntualizzazione che:
 - ❖ laddove l'intervento impatti le proprietà interessate, per la modesta larghezza necessaria alla realizzazione della ciclopista, a margine - in corrispondenza dei confini esistenti - o dell'area utile di conduzione agraria per quanto attiene i fondi agricoli - arrecando esclusivamente una riduzione di consistenza fisica ma non funzionale, pur ricorrendo la fattispecie dell'espropriazione parziale di bene unitario e prevedendo la normativa applicabile all'esproprio parziale che l'indennità di espropriazione venga commisurata alla diminuzione di valore che patirà l'immobile, corretto appare come da costante prassi quantificare l'indennità in misura pari al mero valore venale delle superfici da apprendersi, soluzione avvalorata dalla considerazione

- che la prevista ablazione di superfici non comporterà - in assenza di elementi significativi di danno eccedenti il mero valore del terreno - un apprezzabile incremento dei costi medi di conduzione dei fondi - i quali non subiranno di conseguenza alcun deprezzamento ulteriore – od altri danni indiretti;
- ❖ negli sporadici casi invece – in corrispondenza di fondi destinati alla conduzione agricola - laddove l'esproprio impatta l'orditura poderale intersecandola ed arrecando di conseguenza non solo una riduzione della consistenza fisica ma anche una minor funzionalità - atteso che verranno a crearsi due frazioni residue separate fra di loro dal costruendo asse ciclopedonale - si andrà oggettivamente a sconfigurare la proprietà agraria, arrecando pertanto un "danno indiretto": ne deriva che l'indennità dovuta a fronte della diminuzione di valore vada quantificata (coerentemente col disposto di cui al comma 1 del richiamato articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) in misura pari alla sommatoria fra il valore di mercato delle superfici espropriate ed il deprezzamento ragionevolmente ascrivibile alle frazioni residue, in base al criterio del cosiddetto "valore complementare" (o "differenziale"), applicando un indice di deprezzamento all'area che risulta staccata rispetto il corpo principale della proprietà;
 - ❖ detto indice è stato equitativamente stimato ipotizzando aliquote crescenti in ragione dell'incidenza dell'impatto modesto o moderato oppure significativo;
- ✓ riguardo il valore attribuibile alle superfici non edificabili:
- ❖ in assenza di manufatti edilizi l'indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata "*... in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...*" come postulato dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali;
 - ❖ sono stati conseguentemente presi a riferimento atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in prossimità dell'ambito territoriale impattato dall'intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 3,60/mq. per i terreni seminativi ed € 3,80/mq. per quelli irrigui, altresì considerata l'allocatione a ridosso del demanio idrico e del corso del torrente;
 - ❖ tali valori - coerentemente con quanto specificato al sopra richiamato articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - sono stati applicati solamente alle superfici effettivamente adibite ad attività di conduzione agricola, e non anche a quelle risultanti all'atto pratico caratterizzate dalla presenza di vegetazione boschiva od arbustiva in quanto non più fruiti sotto il profilo produttivo;
 - ❖ il prezzo di tali aree incolte, tali per carenza di interesse al loro utilizzo considerato non sufficientemente remunerativo se non antieconomico vuoi per caratteristiche pedologiche (tessitura e/o contenuto di materia organica scarsi, presenza di materiale inerte eccessiva, peraltro frequente in prossimità dei corsi d'acqua principali storicamente soggetti a divagazioni ecc.) che per inadeguato dimensionamento o complessa accessibilità e quant'altro è stato equitativamente fissato nella misura pari ad un terzo delle superfici ordinariamente utilizzate ai fini agrari, e pertanto in € 1,20/mq., valore applicato in particolare ai tratti di rete sentieristica esistente;
 - ❖ venendo alle ulteriori tipologie - prativa o boschiva - di terreni delle quali è stata riscontrata la presenza, nell'oggettiva difficoltà ad individuare atti di compravendita attinenti aree assimilabili quanto a puntuale caratterizzazione agronomica nel contesto territoriale in cui si andrà ad operare, sono state in sede di progettazione acquisite indicazioni in merito da operatori specializzati del settore, le cui risultanze inducono ad individuare una valorizzazione indicativa di € 6.000,00/biolca parmigiana (pari a mq. 3.083) - unità di misura ancor oggi ordinariamente presa a riferimento) per le transazioni aventi ad oggetto le aree prative ed € 2.000,00/biolca riguardo quelle boschive, pertanto rispettivamente € 2,00/mq. ed € 0,65/mq.;

- ✓ venendo al valore attribuibile alle superfici catastalmente collegate a lotti edificati
 - ❖ l'articolo 38 (recante "*Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata*"), comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede testualmente che "*Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale.*"
 - ❖ prefigurandosi anche per esse l'esproprio parziale di beni unitari di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327- l'indennità da riconoscersi dovrebbe nel caso tener conto della diminuzione di valore patita dal compendio nel suo complesso ma, non ravvisandosi l'eventualità che l'ablazione di superfici incida sulla potenzialità edificatoria dei lotti considerati, andrà ristorato solamente il mero valore delle aree di sedime avuto riguardo delle funzioni cui le medesime risultano ad oggi adibite;
 - ❖ il piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo ha equitativamente prospettato due differenziati valori, e più precisamente
 - € 16,00/mq. laddove l'area di fatto si caratterizzi in effetti quale superficie di pertinenza/verde privato;
 - € 10,00/mq. in assenza di utilizzo a beneficio diretto del lotto di appartenenza in quanto esterno rispetto la recinzione laddove esistente.
- nel caso i terreni da espropriarsi risultassero - al momento dello spossessamento - adibiti ad attività agricola e si riscontrasse la presenza di conduttori coltivatori diretti oppure (limitatamente ai casi di gestione da parte dei proprietari) Imprenditori Agricoli a titolo Professionale/principale, agli stessi (una volta accertato il possesso dei requisiti giuridici soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge) andrà corrisposta un'indennità pari al Valore Agricolo Medio dei terreni (vigente al momento dello spossessamento), e questo in ottemperanza a quanto stabilito – nell'ambito del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327:
 - ✓ dall'articolo 42, commi 1 e 2, nel caso di affittuari di terreni non edificabili con contratto già in essere da almeno un anno alla data di dichiarazione della pubblica utilità;
 - ✓ dall'articolo 40, comma 4, con riferimento ai proprietari di aree non edificabili;
- atteso che l'intervento impatta due distinte municipalità, i V.A.M. da applicarsi saranno
 - ✓ quelli della regione agraria n° 6 "Pianura di Parma" riguardo le superfici insistenti in Comune di Parma;
 - ✓ quelli della regione agraria n° 4 "Medio Parma" con riferimento alle aree ricadenti in Comune di Collecchio.

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- a chi conduca i terreni espropriati va evidentemente ristorato altresì il costo dei frutti pendenti se presenti in campo al momento della realizzazione degli interventi;
- il piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1219 adottata il 03/09/2026 esecutiva dal 04/09/2026 pertanto prevede pure i valori forfettari da riconoscersi a ristoro dei frutti pendenti;
- a tal fine, sulla scorta di stime analoghe e dei prezzi medi provinciali, il piano particellare delle espropriazioni ha considerato un paniere di prodotti riconducibili a rotazione colturale usuale nel contesto territoriale preso in considerazione (e più precisamente una rotazione quadriennale grano - grano - pomodoro – mais) detraendo dal ricavo medio previsto le spese di raccolto e trasporto, pervenendo ad un'incidenza di € 0,20/mq.;
- si rende pertanto necessario determinare altresì l'ammontare degli indennizzi forfettariamente da riconoscersi in relazione ai frutti pendenti correlati alle superfici da espropriarsi al fine di prospettare alle proprietà interessate l'ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo offerti;
- l'indennizzo per i frutti pendenti andrà corrisposto a chi effettivamente gestisca le superfici interessate, sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto.

PRESO ATTO che

- l'articolo 45, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede testualmente che *“1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il Decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà”*;
- avvalendosi di tale facoltà due delle proprietà interessate si sono rese disponibili a sottoscrivere con l'Amministrazione appositi accordi che definiscono a titolo definitivo l'ammontare delle indennità loro complessivamente spettanti;
- rispetto tali proprietà pertanto, una volta acquisito il possesso delle rispettive aree interessate ed espletati gli adempimenti informativi di cui all'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, andrà corrisposto senza altre formalità il saldo delle spettanti indennità;
- la Provincia, in quanto autorità espropriante, una volta erogato il saldo del ristoro pattuito – potrà come ammesso dall'articolo 20, comma 11, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 procedere al trasferimento del diritto di proprietà delle rispettive superfici mediante emissione ed esecuzione di apposito Decreto di esproprio in luogo di cessione volontaria.

RAMMENTATO che:

- l'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede:
 - ✓ al comma 3 che in caso di condivisione (entro 30 giorni dall'immissione in possesso dei terreni) dell'indennità provvisoria prospettata da parte del proprietario si procederà al pagamento della medesima (anche per singole quote di proprietà come ammesso dall'articolo 45, comma 1);
 - ✓ al comma 4 che in caso di non condivisione dell'indennità provvisoria il proprietario possa (entro il medesimo termine) chiedere la nomina di tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva tramite terna peritale ai sensi dell'articolo 21 della norma stessa;
 - ✓ al comma 5 che in carenza di condivisione ed in assenza di richiesta di nomina dei tecnici la determinazione dell'indennità definitiva venga demandata alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio;
- il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei terreni e la correlata liquidazione delle dovute indennità potrà di regola avvenire solamente in relazione alle quote dei proprietari identificati ed il cui diritto di proprietà risulti agli atti della Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto Terreni, con esclusione pertanto di eventuali intestatari irreperibili o deceduti (salvo successione in corso);
- essendo state le indennità oltre riportate - riferite alle ditte catastali da espropriarsi in via d'urgenza - quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità come ammesso dalla norma - eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima.

RITENUTO:

- coerentemente rispetto i sopra richiamati criteri ed i valori adottati dal piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo, considerati altresì gli apporti partecipativi forniti delle proprietà, di determinare come segue
 - ✓ il quadro dettagliato delle indennità provvisorie di espropriazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
 - ✓ la misura dell'indennizzo forfettario dei frutti pendenti riferiti alle superfici adibite a conduzione agraria;
 - ✓ il quadro dettagliato delle indennità definitive di espropriazione dovute alle proprietà con le quali è già stato stipulato accordo di cessione volontaria come da previsioni di cui all'articolo 45, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;

per un importo complessivo di € 68.599,44 come desumibile da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e costituentene parte integrante, depositato agli atti presso questo Servizio - completo dei relativi importi e dettagli di calcolo – in ottemperanza alla normativa sulla privacy, come dimostrato all'interno dello stesso denominato "Determinazione indennità ed indennizzi n. 28 ditte catastali" contenente altresì gli importi delle indennità e degli indennizzi da proporre a ciascun singolo proprietario dei fondi interessati dalla realizzazione dell'opera oggetto del presente provvedimento, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati, per gli importi a margine riportati:

- ❖ indennità provvisorie da offrirsi a proprietà da assoggettarsi ad espropriazione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327
- ✓ Ditta catastale "A" € 2.795,65 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 2.137,85
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 657,80
- ✓ • Ditta catastale "B" € 1.631,15 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.247,35
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 383,80
- ✓ • Ditta catastale "C" € 1.901,60 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.583,20
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 318,40
- ✓ • Ditta catastale "D" € 1.692,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.586,80
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 105,20
- ✓ • Ditta catastale "E" € 266,40 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "F" € 4.853,50 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 3.711,50
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 1.142,00
- ✓ • Ditta catastale "G" € 4.532,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 4.120,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 412,00
- ✓ • Ditta catastale "H" € 820,00 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "I" € 8.303,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 7.866,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 437,00
- ✓ • Ditta catastale "J" € 147,05 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 112,45
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 34,60
- ✓ • Ditta catastale "K" € 93,60 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "L" € 1.225,70 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 937,30
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 288,40
- ✓ • Ditta catastale "M" € 240,00 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "N" € 2,40 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "O" € 2.053,40 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.926,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 127,40
- ✓ • Ditta catastale "Q" € 60,00 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "R" € 6.672,80 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 6.330,20
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 342,60
- ✓ • Ditta catastale "S" € 30,00 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "T" € 2.710,80 di cui:

- ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.458,00
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 1.171,80
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 81,00
 - ✓ • Ditta catastale "U" € 44,40 per occupazione permanente terreni:
 - ✓ • Ditta catastale "W" € 6.439,99 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 2.757,80
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 3.533,19
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 149,00
 - ✓ • Ditta catastale "X" € 5.324,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 5.057,80
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 266,20
 - ✓ • Ditta catastale "Y" € 5.344,95 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 4.787,95
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 557,00
 - ✓ • Ditta catastale "Z" € 3.017,20 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 2.858,40
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 158,80
 - ✓ • Ditta catastale "AA" € 629,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 481,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 148,00
 - ✓ • Ditta catastale "AB" € 102,85 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 78,65
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 24,20
 - ❖ indennità definitive da corrispondersi a proprietà con le quali è già stato perfezionato accordo di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327
 - ✓ • Ditta catastale "P" € 1.602,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 820,00
 - ⇒ Indennizzo soprassuolo: € 700,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 82,00
 - ✓ • Ditta catastale "V" € 6.064,00 per occupazione permanente terreni
 - di provvedere mediante successivi atti ad emanare, notificare ed eseguire
 - ✓ apposito Decreto (di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di esproprio in base alla determinazione urgente delle indennità, senza particolari indagini o formalità, comprensivo pertanto dell'indennità provvisoria offerta, come con il presente provvedimento determinata in relazione a ciascuna proprietà;
 - ✓ apposito Decreto di esproprio in luogo di cessione volontaria come ammesso dall'articolo 20, comma 11, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 una volta erogato il saldo del ristoro pattuito per quanto attiene le superfici di proprietà delle due ditte già resesi disponibili a soluzione bonaria;
- con precisazione che detti provvedimenti autoritativi verranno notificati nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni);
- di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità di cui sopra (provvisoriamente quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità) e dei correlati indennizzi a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione;
 - di provvedere con successivi appositi atti
 - ✓ a liquidare (nel rispetto - fra l'altro - delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - se condivisi dai proprietari - gli importi indennitari ed indennizzatori sopra riportati (anche per singole quote di proprietà), oppure le indennità definitive - se accettate dalle parti - dopo che esse siano state quantificate a cura della Commissione

Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo oppure da terna peritale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, se adita dalla parte espropriata (come ammesso dal comma 4 dell'articolo 22);

- ✓ a liquidare eventuali ulteriori indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni al soprassuolo, ecc.);
- ✓ a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- di dare atto che il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condivideranno le indennità provvisorie una volta notificate congiuntamente al Decreto di espropriazione potrà avvenire (visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):
 - ✓ previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'art. 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi] - fatto salvo quanto oltre specificato;
 - ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
 - ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327);
 - ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di dare atto che l'indennizzo per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di trasmettere un estratto del presente provvedimento, limitatamente agli elementi indennitari attinenti le proprietà con le quali è già stato perfezionato accordo di cessione volontaria (considerato che per quanto attiene l'espropriazione analoga procedura partecipativa andrà espletata mediante pubblicazione in estratto del correlato Decreto da emanarsi), per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'opposizione dei terzi che vi abbiano interesse per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia sarà proponibile (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 – 43123 Parma);
- di erogare a tali proprietà – una volta espletate dette formalità - l'indennità convenuta;
- di depositare agli atti presso l'Amministrazione i dati anagrafici dei beneficiari interessati - per ragioni di tutela della privacy - raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

DETERMINA:

- A. di richiamare quanto esposto nella parte narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- B. di approvare, per le motivazioni dettagliate nella parte narrativa di questo provvedimento, in previsione dell'emanazione

- di Decreto di espropriazione in base alla determinazione urgente dell'indennità senza particolari indagini o formalità di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- di Decreto di espropriazione in luogo di cessione volontaria come ammesso dall'articolo 20, comma 11, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 una volta erogato il saldo del ristoro pattuito per quanto attiene le superfici di proprietà delle due ditte già resesi disponibili a soluzione bonaria;

le indennità provvisorie o definitive di espropriazione (nonché i connessi indennizzi) da riconoscersi in relazione all'opera denominata "Realizzazione di pista ciclo-pedonale in fregio al torrente Baganza per il collegamento tra la città di Parma e l'abitato di Sala Baganza", finalizzata ad agevolare l'utilizzo, di percorsi ciclabili onde incrementare la diffusione di mezzi leggeri e ridurre gli elementi inquinanti favorendo lo sviluppo della mobilità alternativa locale, come sopra illustrato per un importo complessivo di € 68.599,44 suddivisi fra ventotto distinte proprietà per gli importi sotto a margine specificati come desumibile da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento (e costituentene parte integrante) depositato agli atti di questo Servizio in ottemperanza alla normativa sulla privacy - completo dei relativi importi e dettagli di calcolo - denominato "Determinazione indennità ed indennizzi n. 28 ditte catastali" contenente altresì fra l'altro gli importi delle indennità e degli indennizzi da proporre a ciascun singolo proprietario dei fondi interessati dalla realizzazione dell'opera oggetto del presente provvedimento, di cui si omette la pubblicazione di nominativi e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati, come segue:

- ❖ indennità provvisorie in previsione emissione Decreto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327

- ✓ Ditta catastale "A" € 2.795,65 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 2.137,85
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 657,80
- ✓ • Ditta catastale "B" € 1.631,15 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.247,35
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 383,80
- ✓ • Ditta catastale "C" € 1.901,60 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.583,20
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 318,40
- ✓ • Ditta catastale "D" € 1.692,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.586,80
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 105,20
- ✓ • Ditta catastale "E" € 266,40 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "F" € 4.853,50 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 3.711,50
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 1.142,00
- ✓ • Ditta catastale "G" € 4.532,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 4.120,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 412,00
- ✓ • Ditta catastale "H" € 820,00 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "I" € 8.303,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 7.866,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 437,00
- ✓ • Ditta catastale "J" € 147,05 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 112,45
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 34,60
- ✓ • Ditta catastale "K" € 93,60 per occupazione permanente terreni
- ✓ • Ditta catastale "L" € 1.225,70 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 937,30

- ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 288,40
 - ✓ • Ditta catastale "M" € 240,00 per occupazione permanente terreni
 - ✓ • Ditta catastale "N" € 2,40 per occupazione permanente terreni
 - ✓ • Ditta catastale "O" € 2.053,40 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.926,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 127,40
 - ✓ • Ditta catastale "Q" € 60,00 per occupazione permanente terreni
 - ✓ • Ditta catastale "R" € 6.672,80 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 6.330,20
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 342,60
 - ✓ • Ditta catastale "S" € 30,00 per occupazione permanente terreni
 - ✓ • Ditta catastale "T" € 2.710,80 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 1.458,00
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 1.171,80
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 81,00
 - ✓ • Ditta catastale "U" € 44,40 per occupazione permanente terreni:
 - ✓ • Ditta catastale "W" € 6.439,99 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 2.757,80
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 3.533,19
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 149,00
 - ✓ • Ditta catastale "X" € 5.324,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 5.057,80
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 266,20
 - ✓ • Ditta catastale "Y" € 5.344,95 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 4.787,95
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 557,00
 - ✓ • Ditta catastale "Z" € 3.017,20 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 2.858,40
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 158,80
 - ✓ • Ditta catastale "AA" € 629,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 481,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 148,00
 - ✓ • Ditta catastale "AB" € 102,85 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 78,65
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 24,20
 - ❖ indennità definitive a seguito perfezionamento accordo di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327
 - ✓ • Ditta catastale "P" € 1.602,00 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 820,00
 - ⇒ Indennizzo soprassuolo: € 700,00
 - ⇒ Indennizzo forfettario frutti pendenti: € 82,00
 - ✓ • Ditta catastale "V" € 6.064,00 per occupazione permanente terreni
- C. di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità provvisorie di cui sopra (quantificate sulla base di criteri omogenei - schematicamente riportati nella parte narrativa - ma comunque senza particolari indagini o formalità) e dei correlati indennizzi a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima;
- D. di notificare i provvedimenti autoritativi da assumersi nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni);

- E. per quanto attiene le proprietà da assoggettarsi a Decreto di espropriazione di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 di demandare - in mancanza di accordo rispetto la misura dell'indennità come provvisoriamente determinata - la quantificazione di quella definitiva ad apposita terna peritale qualora richiesto da parte espropriata - ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - oppure, in assenza di istanza della proprietà, alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio come statuito dal seguente comma 5;
- F. di provvedere con successivi appositi atti
- a liquidare (nel rispetto - fra l'altro - delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - se condivisi dai proprietari - gli importi indennitari ed indennizzatori sopra riportati (anche per singole quote di proprietà), oppure le indennità definitive - se accettate dalle parti - dopo che esse siano state quantificate a cura di terna peritale (se adita dalla proprietà) o della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio ed accettate dalle parti;
 - a liquidare eventuali ulteriori indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.);
 - a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali sia pervenuta notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- G. di dare atto che (nel rispetto fra l'altro delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condideranno le indennità provvisorie una volta notificate congiuntamente al Decreto di espropriazione potrà avvenire (altresì visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):
- previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati (a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 327/2001 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi);
 - espletati gli obblighi di informazione (pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
 - purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei citati avvisi sul B.U.R.E.R.T (termine decorso il quale i provvedimenti di determinazione provvisoria delle indennità divengono esecutivi come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327);
 - previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- H. di dare altresì atto che l'indennizzo per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- I. di corrispondere il saldo delle indennità spettanti alle proprietà con le quali è già stato perfezionato accordo di cessione volontaria una volta acquisito il possesso delle rispettive aree interessate ed espletati gli adempimenti informativi di cui all'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- J. di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;
- K. di trasmettere un estratto del presente provvedimento, limitatamente agli elementi indennitari attinenti le proprietà con le quali è già stato perfezionato accordo di cessione volontaria (considerato che per quanto attiene l'espropriazione analoga procedura partecipativa andrà espletata mediante pubblicazione in estratto del correlato Decreto da emanarsi), per la

pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'opposizione dei terzi che vi abbiano interesse per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia sarà proponibile (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 – 43123 Parma);

- L. di erogare a tali proprietà – una volta espletate dette formalità – le rispettive indennità convenute;
- M. di impegnare pertanto la prevista spesa di € 68.599,44, provvisoriamente determinata come sopra, all'interno del QTE approvato con DD 1219/26, al capitolo di spesa 211160220000/0 Realizzazione Pista Ciclopedonale Parma Sala Baganza, missione 8 - assetto del territorio, programma 1 - urbanistica e assetto del territorio, cod. V livello 2020109013 - Altre vie di comunicazione, del bilancio di previsione 2026/28, annualità 2026 (prenotazione di impegno n. 572/26 – sub. 1162/2026);
- N. di confermare che la spesa in oggetto, è finanziata da contributo regionale deliberato con Determina Regionale n. 5045 dell'11/3/2024 nell'ambito dei Contributi PR-FESR 2021-2027 accertato al PEG capitolo 142000143200/0 R.E.R. - DGR 5045/24 - Contributo Pista Ciclopedonale Parma - Sala Baganza, cod. V livello 4020102001 Contributi agli investimenti da regioni e province autonome, bilancio di previsione 2026/2028 reiscritto annualità 2026 con n. 328/2026;
- O. di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UNITA' ORGANIZZATIVA SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA
- ASSISTENZA TECNICA EE.LL. - STATISTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1240 / 2026**

Proposta n. 3139/2026

Oggetto: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - VIABILITA' REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN FREGIO AL TORRENTE BAGANZA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA CITTÀ DI PARMA E L'ABITATO DI SALA BAGANZA - OCCUPAZIONE PERMANENTE TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI ARTICOLO 22 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327 ED INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI N. 26 DITTE CATASTALI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE N. 2 DITTE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D41B23000200007

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 211160220000/0 -
Cod.V Livello 2020109013
- Sub-Impegno n.1162/2026 – euro €68.599,44

Parma, lì 08/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale